

COMUNE DI **P A L A U**

PROVINCIA DI **SASSARI**

Codice Meccanografico n° 208 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 del 20 Novembre 1990

OGGETTO: Variazione Pianta Organica del personale dipendente per istituzione posto attribuibile alla settima qualifica funzionale dell'area amministrativa.

L'anno millenovecento **novanta** addì **venti**
del mese di **novembre** alle ore **17,00** in **Palau**
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per **determinazione della Giunta Municipale**
con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati
sin dal **15/11/1990** ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica-urgente**
di **1^a** convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

- 1- ARESU Severino**
- 2- ABELTINO Luigi**
- 3- PIGA Nicola**
- 4- CANNAS Andrea**
- 5- SANNA Andrea**
- 6- FILIGHEDDU Salvatore**
- 7- NIEDDU Mario Bruno**
- 8- SANNA Francesco**

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI n. 8

Assenti i Consiglieri Sigg.:

- 1- MOSSA Quintino**
- 2- PISCIOTTU Elena**
- 3- CODINA Antonello**
- 4- LOI Antonio**

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI n. 4

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. **ARESU Severino** nella sua qualità di **Sindaco**
con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **dr. Alberto PINNA**

Si dà atto che per il presente argomento risultano altresì presenti i Consiglieri Codina Antonello e Lei Antonio.

Vista la legge 8/6/1990, n°142;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n°17102 del 7/6/1990;

Premesse che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n°142, hanno espresso parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alberto Pinna)

IL RAGIONIERE
(Ignazio Mannoni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste l'art.21 del D.P.R. n°268/87 il quale al 4° comma dispone che i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possano prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla 7ª qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari;

Considerato che dalla previsione di cui al 4° comma del citato art.21 del D.P.R. 268/87 emerge la possibilità di trasformazione in tre distinti apicali di 7ª qualifica funzionale qualora sussistono le condizioni prescritte nelle citate aree dei posti già attribuiti alla 6ª qualifica;

Vista la relazione nella quale vengono evidenziate le modalità di lavoro sia qualitative che quantitative svolte dal Comune di Palau in relazione ai nuovi e sempre più complessi compiti assegnati;

Vista la decisione n°1187/2 del 30/3/1990 con la quale il CO.RE.CO. annulla la deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 10/2/1990 per violazione dell'art.5 comma 21 del D.P.R. 268/87 rilevando che lo stesso consente la trasformazione di posto unico di organico appartenente alla area amministrativa-contabile e non due distinti apicali come indicato nella citata deliberazione consiliare;

Ritenute di non condividere la decisione suddetta in quanto la disposizione di cui all'art.5 comma 21 del D.P.R. n°268/87 va interpretata in relazione al 4° comma dell'art.21 del citato D.P.R. che prevede la possibilità di istituire distinti posti apicali nelle aree tecnica, contabile e amministrativa;

Osservato, inoltre, che dalle ulteriori considerazioni addotte dal CO.RE.CO. a supporto della decisione citata si rileva che l'annullamento della deliberazione sembrerebbe derivare non già dalla violazione delle art.5 comma 21 del D.P.R. n°268/87, il cui contenuto peraltro contrasta con quanto disposto al 4° comma del successivo art.21, bensì dalla constatazione che la possibilità di operare in modo congiunto per l'area amministrativa e per quella contabile è suffragata anche da diverse decisioni adottate dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale, che non ha accolto la richiesta da parte di altri Enti di istituire due distinti apicali di 7ª qualifica per l'area amministrativa e contabile;

Osservato che la Commissione Centrale per la Finanza Locale nell'esame degli atti di cui trattasi interviene quale organo di controllo per l'esame di merito di atti sui quali è stata esercitata positivamente il prescritto riscontro di legittimità da parte del CO.RE.CO.;

Che, pertanto, il diniego opposto dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale presuppone l'esistenza di un atto valido sotto il profilo della legittimità non condiviso invece per quanto attiene il merito in relazione alla particolare realtà dell'Ente locale;

Ritenute che la peculiare realtà socio-economica del Comune di Palau, la quale richiede una analisi diversificata rispetto ai Comuni della medesima entità demografica, giustifica la necessità di operare in modo disgiunto per l'area amministrativa e per quella contabile con la istituzione di due distinti apicali di 7^a qualifica funzionale;

Che, inoltre, la normativa riferita al contratto per il comparto dipendenti Enti locali per il triennio 1988/90 prevede anche per i Comuni di classe quarta l'istituzione di n°3 settime qualifiche funzionali;

Considerate che con propria precedente deliberazione n°92 del 20/11/1990 si è provveduto alla variazione della pianta organica con la istituzione della settima qualifica nella area contabile e nell'area tecnica;

Vista la vigente pianta organica del personale allegata alla deliberazione di G.M. del 5/3/1987 n°40, esecutiva ai sensi di legge, nonché l'allegato B di individuazione delle mansioni allora attribuite;

Esaminata la declaratoria relativa ai profili professionali riconducibili alla 7^a qualifica (allegato A al D.P.R. n°347/83, confermata con il D.P.R. n°268/87);

Viste il D.P.R. 13/5/1987, n°268;

Viste il D.P.R. 17/8/1987, n°494;

Ritenute con il presente atto istituire il posto riferito alla figura apicale dell'area Amministrativa per trasformazione di altro posto già attribuito alla sesta qualifica funzionale ex DPR n°347/83, prevedendo per lo stesso la 7^a qualifica funzionale ed avvalendosi in proposito della facoltà prevista dagli articoli 26, 29 del D.P.R. n°494/87;

Considerate che l'istituzione della 7^a qualifica funzionale risponde anche ad esigenze di ordine organizzative in quanto consente l'istituzione di un ordine gerarchico nell'ambito di un'area in cui operano, tra gli altri, n°3 dipendenti inquadrati nella sesta qualifica funzionale;

Ritenute provvedere con successive provvedimenti all'inquadramento nella nuova qualifica funzionale del personale in possesso dei requisiti per la copertura del posto ad avvenuta approvazione del presente atto da parte della Commissione Centrale per la Finanza Locale;

Sentita la dichiarazione con la quale il Consigliere Lei afferma che il provvedimento è illegittimo, in quanto le disposizioni vigenti, a suo avviso, non consentono l'istituzione di posti di settima qualifica funzionale in Comuni di classe quarta ed, inoltre, la proposta in esame contrasta con quanto affermato in sede di programma elettorale in cui è stato affermato il principio che ogni modifica avrebbe dovuto

CONSIGLIERE ANZIANI
COMUNALE
D. C.
N. 1
S. 1

essere inquadrata nell'ambito del piano generale di ristrutturazione degli Uffici, mentre in tal modo si finisce per dar luogo a sperequazioni fra dipendenti;

Sentita la risposta del Presidente il quale ha ribadito che la normativa vigente, mentre per un verso consente la possibilità di istituzione di posti di settima qualifica funzionale, per altre non prevede l'attribuzione di livelli superiori a dipendenti che svolgono mansioni ascrivibili alla 4^a qualifica funzionale;

Con nove voti favorevoli ed uno contrario (Lei), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare, facendola propria, la relazione allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante;

Di trasferire, sulla scorta di quanto evidenziato in premessa, il posto attribuibile alla figura apicale dell'area Amministrativa, già attribuito alla sesta qualifica funzionale ex D.P.R. n°347/83, prevedendo per lo stesso la settima qualifica funzionale;

Di conferire alla Giunta Municipale apposito mandato perchè proceda all'inquadramento nella nuova qualifica funzionale del dipendente in possesso dei requisiti per la copertura del posto.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

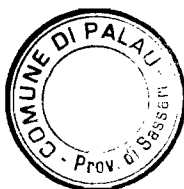
IL CONS. ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di Controllo il 30.11.90 prot. n. 7195 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 30.11. al 15.12.90
li, 30.11.1990

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'albo Pretorio dal al senza reclami ed invio all'Ufficio Regionale di Controllo in data prot. n.
li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo (o di mercato) senza opposizioni né reclami.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annotazione del Comitato o sezione di controllo

[Handwritten note and signature]